

STUDIO LEGALE AVVOCATO
ENRICO NICOLO' BUSCEMI
PIAZZA ABRAMO LINCOLN N.19
95128 CATANIA

Oggetto: Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio – Tribunale di Catania sezione lavoro – R.G. 568-2025 – Raffaele Borrelli ed altri 24 contro Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana – Pubblicazione Estratto del Ricorso sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana in ossequio all'ordinanza emessa dal G.L. del Tribunale di Catania dr.ssa Chiara Cunsolo del 09-05-2026.

ESTRATTO DEL RICORSO

I signori **Raffaele BORRELLI** nato a Catania il 10-11-1963 (C.F. - BRRRFL63S10C351I), **Antonio DEL POPOLO** nato a San Gregorio di Catania (CT) il 23.01.1963 (C.F.- DLPNTN63A23H940S), **Antonella CANIGLIA** nata a Catania il 23.07.1967 (C.F. – CNGNNL67L63C351A), **Giuseppe MOSCHELLA** nato a Catania il 12-09-1958 (C.F. - MSCGPP58P12C351F), **Angelo VENTURA** nato a Gela (CL) il 6.3.1975 (C.F. VNTNGL75C06D960T), **Mario Francesco NAPOLI** nato a Reggio Calabria il 09-01-1964 (C.F. – NPLMFR64A09H224P), **Giovanni LA PIANA** nato a Catania il 05-03-1962 (C.F. - LPNGNN62C05C351X) , **Orazio PULVIRENTI** nato a Aci Sant'Antonio (CT) il 25.02.1963 (C.F. PLVRZO63B25A029F), **Carmela Laura GAROFALO** nata a Catania il 23-02-1973 (C.F. - GRFCML73B63C351T), **Carmelo CATANIA** nato a Catania il 21-02-1972 (C.F. - CTNCML72B21C351G), **Tommaso PICCININI** nato a Catania il 24-05-1961(C.F. – PCCTMS61E24C351L), **Grazia Luisa CAPONNETTO** nata a Catania il 01.08.1968 (C.F.- CPNGZL68M41C351J), **Giovanni VERGA** nato a Catania il 29.11.1969 (C.F.- VRGGNN69S29C351Y), **Loredana MIRONE** nata ad Acicastello (CT) il 05.05.1973 (C.F. - MRNLDN73E45A026U), **Gaetano Maria CONSOLI** nato a Catania il 01-04.1970 (C.F. - CNSGNM70D01C351C), **Venerando Giuseppe TARDA** nato ad Acireale (CT) il 21.03.1969 (C.F.- TRDVRN69C21A028D), **Filippo ALGOZZINO** nato a Catania il 31.07.1970 (C.F.: LGZFPP70L31C351Q), **Salvatore CALABRESE** nato a Catania il 04-12-1966 (C.F. – CLBSVT66T04C35R), **Vincenza Lidia POLIZZI** nata a Maletto (CT) il 02.02.1963 (C.F.- PLZVCN63B42E854K), **Pierangela IURATO** nata a Catania il 25.12.1971 (C.F. - C.F. RTIPNG71T65C351W), **Antonio RAIMONDO** nato a

Catania il 09.12.1973 (C.F. – RMNNTN73T09C351T), **Angelo PORTALE** nato a Catania il 23.03.1968 (C.F.- PRTNGL68C23C351U, **Mario Giovanni FICHERA** nato a Catania il 02.05.1972 (C.F. - FCHMRA72B25C351W), **Nunzio RIZZO** nato a Catania il 05-02-1960 (C.F. - RZZNNZ60B05C351A) e **Salvatore DI MAURO** nato a Catania il 01.06.1976 (C.F. - DMRSVR76H01C351W), assistiti dall'istante avv. Enrico Nicolò Buscemi (*domicilio digitale enrico.buscemi@pec.ordineavvocaticatania.it, domicilio reale in Catania piazza Abramo Lincoln n.19, tel. 0957463598*), hanno proposto ricorso avanti al Tribunale di Catania sezione lavoro (*ricorso registrato al R.G. 568-2025, già assegnato al Giudice del lavoro dr.ssa Chiara Cunsolo ed oggi al Giudice del lavoro dr.ssa Laura Romeo*) contro l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, rivendicando l'accoglimento delle seguenti domande fedelmente riportate e trascritte:

a) accertare, ritenere e dichiarare che la norma di cui all'art.22 comma 10 del CCRL per i dipendenti della Regione Siciliana triennio giuridico ed economico 2016-2018 del 10-05-2019 è nulla in quanto contraria alle norme imperative descritte in ricorso, ed in specie a quelle relative al divieto di discriminazione tra personale di ruolo e personale a tempo determinato, nella misura in cui prevede che in sede di prima applicazione la progressione economica all'interno della categoria di appartenenza verrà riconosciuta al 35% del solo personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 01-01-2019, e non anche a quello a tempo determinato in servizio sempre alla data del 01-01-2019 =

2) per l'effetto, ed in via consequenziale, accertare ritenere e dichiarare la nullità della clausola di cui all'Accordo Decentrato Integrativo del 27-12-2019, nella parte in cui – tra i requisiti di partecipazione alla procedura per il riconoscimento della progressione economica all'interno della categoria di appartenenza (cfr. P.E.O. 2019) prevede – in ossequio alla impugnata e nulla clausola di cui all'art.22 comma 10 del CCRL 2016-2018 – quale requisito di ammissione quello di essere in servizio a tempo indeterminato alla data del 01-01-2019, e conseguentemente accertare, ritenere e dichiarare la nullità/illegittimità in parte qua del bando procedura P.E.O. 2019 approvato con D.D.G. 2713-2021.

3) conseguentemente accertare, ritenere e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti, nella loro qualità (alla data del 01-01-2019) di dipendenti regionali con contratto a tempo determinato ed in possesso di oltre 19 anni di anzianità di servizio, di partecipare – al pari dei dipendenti regionali con contratto a tempo indeterminato – alla procedura ex art.22 CCRL 2016-2018 (P.E.O. 2019) per l'attribuzione della progressione economica all'interno della categoria di appartenenza bandita dalla resistente Amministrazione con il bando

approvato con D.D.G. n.2713-2021, e condannare la resistente Amministrazione ad adottare tutte le necessarie determinazioni amministrative e contabili necessarie per consentire ai ricorrenti di partecipare alla suddetta procedura PEO 2019.

4) dichiarare la nullità della clausola di cui all'Accordo Decentrato Integrativo del 27-12-2019 nella parte in cui, tra i criteri di valutazione – essa prevede che il servizio non di ruolo sia valutato con un punteggio inferiore (0,4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi) – rispetto al servizio di ruolo (0,5 punti in ragione di ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi).

Ed infatti ai ricorrenti sopra indicati, in quanto alla data del 01-01-2019 prestavano servizio a tempo determinato presso la Regione Siciliana, per effetto delle succitate e censurate disposizioni contrattuali e provvedimentali è stato impedito di partecipare alla procedura volta alla attribuzione della progressione economica orizzontale (P.E.O.) con decorrenza giuridica ed economica dal 01-01-2019, procedura indetta con D.D.G. del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale n.2713-2021.

Con il loro ricorso i ricorrenti hanno censurato le succitate disposizioni laddove esse, in violazione del principio di non discriminazione tra personale di ruolo e personale precario, non gli hanno consentito di partecipare alla procedura in questione.

Hanno altresì censurato, sempre per violazione del principio di non discriminazione tra personale di ruolo e personale precario, l'Accordo Decentrato Integrativo del 27-12-2019 nella parte in cui - tra i criteri di valutazione - esso prevede che il servizio non di ruolo sia valutato con un punteggio inferiore (0,4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi) – rispetto al servizio di ruolo (0,5 punti in ragione di ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi).

Il Giudice del lavoro ha disposto con Ordinanza del 09-05-2026 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria P.E.O. 2019 in relazione alla categoria C, che quindi sono stati individuati quali controinteressati, ed ha rinviato la causa all'udienza del 24-09-2026 ore 09.00 che si terrà in modalità a trattazione scritta.

A seguito della sostituzione del G.L. dr.ssa Chiara Cunsolo con il G.L. dr.ssa Laura Romeo l'udienza è stata differita al 29-09-2026 ore 9.00 sempre con modalità a trattazione scritta.

Catania, 22-05-2026

Avv. Enrico N. Buscemi